

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **197/2006** (ECLI:IT:COST:2006:197)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **MARINI** - Redattore: **VACCARELLA**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **03/05/2006**

Deposito del **11/05/2006**; Pubblicazione in G. U. **17/05/2006**

Norme impugnate: Art. 69, c. 7°, del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165.

Massime: **30407**

Atti decisi: **ord. 429/2005**

ORDINANZA N. 197 ANNO 2006

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), promosso con ordinanza del 22 febbraio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo, sul ricorso proposto da Gioacchino Taormina ed altri contro l'Azienda ospedaliera "Villa Sofia" di Palermo ed altri, iscritta al n. 429 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2006 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto che nel corso di un giudizio - promosso da alcuni dipendenti nei confronti

dell'Azienda ospedaliera "Villa Sofia" di Palermo, datrice di lavoro (nonché della gestione stralcio della disciolta USL n. 61, dell'Assessorato regionale alla sanità e della Presidenza della Regione siciliana), per ottenere il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario e di reperibilità rese negli anni 1991 e 1992 - il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo, con ordinanza del 26 aprile 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione, dell'art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la proposizione, davanti al giudice amministrativo, delle controversie, in materia di rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, relative a questioni attinenti al periodo anteriore alla data del 30 giugno 1998;

che il giudice *a quo*, premesso che la controversia al suo esame è stata proposta dopo la scadenza del termine di decadenza del 15 settembre 2000, in quanto il ricorso introduttivo è stato notificato il 10 aprile 2003 e depositato il successivo 16 aprile, afferma la propria giurisdizione, aderendo all'orientamento delle sezioni unite della Corte di cassazione secondo cui la data 15 settembre 2000 è fissata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 non quale limite alla persistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alle controversie di lavoro attinenti al periodo anteriore alla data del 30 giugno 1998, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale;

che, affermata la rilevanza della questione, il giudice *a quo* osserva, quanto alla non manifesta infondatezza, che l'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 viola innanzitutto l'art. 3 Cost., poiché introduce una ingiustificata disparità di trattamento fra i dipendenti pubblici - ai quali è imposto il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la proposizione delle domande relative a diritti maturati entro il 30 giugno 1998 - e i dipendenti privati, per i quali valgono gli ordinari termini di prescrizione;

che la norma denunciata - a giudizio del rimettente - si pone altresì in contrasto con l'art. 24 Cost., in quanto comprime la pienezza della tutela giurisdizionale del pubblico dipendente, e con l'art. 36 Cost., dal momento che il termine decadenziale incide sovente, e sicuramente nella fattispecie al suo esame, su posizioni soggettive, quali il diritto alla retribuzione e altri diritti fondamentali del lavoratore, che trovano particolare tutela in detta norma costituzionale;

che, intervenuto nel giudizio a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata, ricordando che questa Corte, con ordinanza n. 213 del 2005, ha dichiarato la manifesta infondatezza di identica questione in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., ed osservando che l'ordinanza di rimessione non contiene nuove prospettazioni, idonee a superare le argomentazioni poste a fondamento della citata pronuncia;

che, quanto al parametro dell'art. 36 Cost., pure evocato dal giudice rimettente, la difesa erariale osserva che la censura appare generica e sostanzialmente priva di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, ed è, comunque, manifestamente infondata, in quanto la norma denunciata dispone in materia di processo del lavoro, senza incidere direttamente sul diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo, dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione, dell'art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la proposizione, davanti al giudice amministrativo, delle controversie riguardanti rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (con esclusione dei rapporti non "privatizzati"), se relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998;

che, quanto ai parametri costituiti dagli artt. 3 e 24 Cost., l'ordinanza *de qua* non espone argomentazioni diverse da quelle esaminate da questa Corte con le ordinanze numeri 382 e 213 del 2005, con le quali questioni identiche a questa ora in esame sono state dichiarate manifestamente infondate;

che, quanto al riferimento all'art. 36 Cost., la motivazione addotta dal rimettente è inidonea a conferire alla censura, fondata su tale parametro, autonomia rispetto a quella dedotta in base all'art. 24 Cost.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.